



Giunte e Commissioni

RESOCONTO STENOGRAFICO

n. 52

4^a COMMISSIONE PERMANENTE (Difesa)

INTERROGAZIONI

144^a seduta: mercoledì 9 settembre 2015

Presidenza del presidente LATORRE

I N D I C E**INTERROGAZIONI**

PRESIDENTE	Pag. 3, 4, 5
ALFANO, sottosegretario di Stato per la difesa	3
SANTANGELO (M5S)	5
ALLEGATO (contiene i testi di seduta)	6

N.B. L'asterisco accanto al nome riportato nell'indice della seduta indica che gli interventi sono stati rivisti dagli oratori.

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Liberalpopolare-Autonomie: AL-A; Area Popolare (NCD-UDC): AP (NCD-UDC); Conservatori e Riformisti: CoR; Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Popolari per l'Italia, Federazione dei Verdi, Moderati): GAL (GS, PpI, FV, M); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Fare!: Misto-Fare!; Misto-Italia dei valori: Misto-Idv; Misto-L'Altra Europa con Tsipras: Misto-AEcT; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL.

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Giocchino Alfano.

I lavori hanno inizio alle ore 15,15.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazioni

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento dell'interrogazione 3-01873, presentata dal senatore Marton e da altri senatori, sulla legittimità di un provvedimento disciplinare nei confronti di un maresciallo capo dell'esercito.

Onorevoli colleghi, prima di lasciare la parola al sottosegretario Alfano, desidero rivolgergli un saluto di bentornato dopo la pausa estiva.

ALFANO, *sottosegretario di Stato per la difesa*. Signor Presidente, la ringrazio. Bentornato anche a lei e ai membri della Commissione.

Il procedimento disciplinare oggetto dell'interrogazione riguarda il rapporto tra un maresciallo e un graduato. Oggetto del rilievo disciplinare è una comunicazione del 6 marzo 2015 con cui il sottufficiale ha chiesto al Ministro della difesa di provvedere «entro e non oltre dieci giorni dal ricevimento» della comunicazione medesima agli ulteriori adempimenti richiesti dal Consiglio di Stato. Il sottufficiale ha quindi intimato al Ministero della difesa di rispondere entro dieci giorni, aggiungendo che l'eventuale inadempienza sarebbe stata comunicata al Consiglio di Stato. Come credo sia a conoscenza anche dello scrivente, è ovvio che tale comunicazione non rientra tra le attività del Ministero della difesa.

L'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1199 del 1971, recante «Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi», prevede che il Consiglio di Stato possa chiedere chiarimenti direttamente al Ministero competente, ma non fissa termini perentori per l'espletamento dell'adempimento. Nel caso in esame, il Consiglio di Stato non ha indicato alcun termine.

In linea con quanto previsto dalle vigenti disposizioni, le infrazioni contestate in ragione di questa attività sono state inizialmente formalizzate in un rapporto predisposto dal superiore che le ha rilevate e inviate al comandante di corpo. Tale documento, peraltro, risulta essere completo degli elementi di fatto e di diritto necessari a consentire alla controparte la più ampia possibilità di difesa. Una volta inviato il documento al comandante di corpo, si sono poste le condizioni per il soddisfacimento dei diritti dei soggetti destinatari del provvedimento. Infatti, risulta che il diritto del maresciallo alla partecipazione al procedimento sia stato assicurato mediante

l'estensione di tutte le relazioni predisposte dall'amministrazione, con conseguente possibilità di replicare con memorie difensive.

In tale quadro, l'attività di sollecito posta in essere dall'interessato nell'ambito degli adempimenti istruttori connessi all'esame del suo ricorso straordinario è stata valutata dai suoi superiori non come un atto partecipativo volto a controdedurre o esplicitare le proprie ragioni, ma come una vera e propria diffida ad adempiere, non solo irrituale, ma anche contraria alle disposizioni disciplinari in materia di relazioni con i superiori. La catena gerarchica ha quindi agito nell'esercizio della potestà attribuitale dal vigente quadro normativo e per la sola finalità di accertare e sanzionare una ritenuta violazione regolamentare.

Quanto ai tempi del procedimento, si rileva che l'articolo 1029, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, stabilisce che coloro che hanno titolo a prendervi parte possono presentare memorie scritte o documenti entro un termine pari a due terzi di quello stabilito per la durata del procedimento medesimo e che, ove esso abbia durata uguale o inferiore a trenta giorni, la presentazione di dette memorie e documenti deve essere consentita entro dieci giorni dall'inizio.

In tal senso, nel caso di cui parliamo, risulta agli atti una comunicazione, consegnata il 9 aprile 2015 all'interessato, con cui l'amministrazione, nell'informare che il termine massimo per la conclusione del procedimento era fissato in novanta giorni dalla data di notifica degli addebiti, concedeva la possibilità di presentare memorie scritte e documenti entro dieci giorni.

Successivamente, la stessa amministrazione ha precisato di voler concludere il procedimento entro quindici giorni (come è effettivamente avvenuto), confermando la possibilità di presentare memorie scritte e documenti entro dieci giorni.

Poiché nel contestato procedimento disciplinare risulta realizzato il principio di trasparenza e correttamente instaurato il contraddittorio, essendo stati predisposti tutti gli strumenti per consentire all'interessato di difendersi, non si riscontrano vizi di illegittimità tali da legittimare l'adozione di un provvedimento amministrativo in autotutela, fermo restando il diritto dell'interessato a far valere le proprie ragioni con tutti gli strumenti previsti dall'ordinamento giuridico.

Come elemento informativo rendo noto che, da ultimo, con provvedimento datato 30 giugno 2015, il direttore del policlinico militare «Celio» di Roma ha rigettato il ricorso gerarchico presentato dal sottufficiale avverso la sanzione disciplinare irrogatagli dal comandante di corpo del militare stesso.

PRESIDENTE. Dal momento che non è presente il senatore Marton, primo firmatario dell'interrogazione, può replicare il senatore Santangelo, cofirmatario dell'atto di sindacato ispettivo.

SANTANGELO (*M5S*). Signor Presidente, signor Sottosegretario, a nome del Gruppo Movimento 5 Stelle mi dichiaro assolutamente non soddisfatto perché la risposta non è entrata nel merito del caso specifico.

Stiamo parlando della richiesta, da parte di un maresciallo, di diritti di legalità e giustizia basilari e fondamentali. Do lettura della motivazione dell'insoddisfazione del mio Gruppo: «Ci riteniamo non soddisfatti perché questa lesione dei diritti e della democrazia non può essere tollerata in una compagine che, secondo Costituzione, deve invece difendere questi principi».

PRESIDENTE. Lo svolgimento dell'interrogazione all'ordine del giorno è così esaurito.

I lavori terminano alle ore 15,23.

ALLEGATO

INTERROGAZIONE

MARTON, SANTANGELO, CRIMI. – *Al Ministro della difesa.* –
Premesso che:

da un articolo pubblicato sul sito *internet* «Tiscali», a firma di Luca Marco Comellini, del 3 aprile 2015 si apprende che il primo aprile 2015 l'amministrazione militare ha avviato un procedimento disciplinare nei confronti del maresciallo capo dell'Esercito Alessandro Mosti, in risposta al ricorso straordinario presentato dallo stesso al Consiglio di Stato;

a prescindere dalle valutazioni che farà il Consiglio di Stato sul merito del ricorso straordinario presentato dal maresciallo, è convinzione degli interroganti che la questione oggetto dell'impugnazione sia sicuramente discutibile e non in linea con i principi di trasparenza e correttezza che devono in ogni caso essere osservati dai pubblici dipendenti nello svolgimento delle proprie funzioni e nell'esclusivo interesse pubblico;

risulta agli interroganti che il maresciallo Alessandro Mosti, nonostante fosse ampiamente legittimato, non abbia «adito il Vertice Politico dell'A.D. al di fuori di quanto stabilito dall'art. 735 del D.P.R. 90/2010» come sostenuto dall'amministrazione militare, ma abbia, invero, esercitato correttamente il proprio diritto di partecipazione al procedimento, dallo stesso avviato con il ricorso straordinario, ponendo in essere una legittima attività sollecitatoria volta a chiedere al Ministero della difesa, per il superfluo tramite gerarchico, «di provvedere agli adempimenti in motivazione entro e non oltre il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della presente, con l'espresso avvertimento che in difetto, provvederà a darne notizia al Consiglio di Stato»;

considerato che, a parere degli interroganti:

la comunicazione di avvio di un procedimento disciplinare nei confronti del maresciallo Mosti è inaccettabile e si pone come uno sviamento del potere amministrativo assumendo, conseguentemente, il chiaro significato minatorio e ciò è tanto più vero anche alla luce della negazione che l'amministrazione militare ha opposto alla richiesta dell'incolpato di poter fruire dell'intero periodo di due terzi del termine per la conclusione del procedimento, che la stessa amministrazione ha fissato in 90 giorni, come espressamente previsto dall'articolo 1029, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, per poter presentare memorie e atti difensivi;

il procedimento nei confronti del militare si è repentinamente concluso il giorno 18 aprile 2015 con la notifica all'interessato della comunicazione dell'irrogazione della sanzione disciplinare di corpo, consistente in 5 giorni di consegna semplice, con una motivazione che, oltre ad essere

fondata sul falso presupposto dell'interessamento del «Vertice Politico dell'A.D.», è anche il chiaro esempio a parere degli interroganti dell'arroganza e dell'ignoranza dei superiori gerarchici del militare sanzionato, che ancora una volta hanno dimostrato di utilizzare il potere amministrativo per scopi diversi da quelli ammessi dall'ordinamento giuridico vigente e per attuare la costante negazione del diritto e dei diritti dei cittadini militari,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti in premessa;

quali siano le motivazioni per cui è stato attivato il procedimento disciplinare citato e se ritenga conseguentemente di dover valutare le opportune iniziative, in via di autotutela, per riparare al danno cagionato al maresciallo Alessandro Mosti;

quali provvedimenti intenda adottare nei confronti del generale di brigata Carlo Lamanna e del colonnello Paolo Giuliani per aver utilizzato il potere amministrativo per fini diversi da quelli che la legge dispone;

quali iniziative intenda intraprendere per evitare in futuro che alte cariche dei corpi militari pongano in essere atti che violino l'integrità fisica e la personalità morale di cui all'art. 2087 del codice civile.

(3-01873)

